



BONUS DA 150 EURO 'UNA TANTUM'

A CHI SPETTA, A CHI VERRA' EROGATO IN BUSTA PAGA E CHI DEVE FARNE DIRETTA RICHIESTA ALL'INPS

Rif. normativi:

D.L. 17 maggio 2022, n. 50

L. n. 91 del 15 luglio 2022

D.L. 23 settembre 2022, n. 144, artt. 18, 19, 20

Premessa

Il Decreto aiuti ter, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese, politiche sociali e crisi in Ucraina, prevede un'ulteriore indennità una tantum destinata a lavoratori subordinati, pensionati e disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali, collaboratori domestici e autonomi.

Per i lavoratori dipendenti il decreto prevede un'ulteriore indennità una tantum di importo pari a 150 euro, a carico dello Stato, da corrispondere per il tramite dei datori di lavoro con le retribuzioni erogate nel mese di novembre 2022, in favore delle medesime categorie di soggetti beneficiarie delle indennità di cui agli artt. 31, 32 e 33 del DL 50/2022 (Decreto Aiuti), previa specifica dichiarazione del lavoratore.

Le novità sostanziali riguardano le condizioni di accesso: a differenza di quanto previsto per l'erogazione del bonus una tantum da 200 euro, questa volta il requisito per poter fruire del bonus da 150 euro è avere una retribuzione imponibile previdenziale nella competenza del mese di novembre non eccedente l'importo di 1.538 euro.

L'indennità è prevista anche per pensionati e altre categorie di soggetti, tra cui i lavoratori domestici, gli autonomi iscritti alla gestione separata e i co.co.co. secondo diverse modalità, in automatico direttamente dall'INPS in alcuni casi, o previa domanda del contribuente in taluni altri.

Si riassumono le caratteristiche dell'indennità.

Lavoratori dipendenti (articolo 18, DL 144/2022)	
A chi spetta	Lavoratori dipendenti già beneficiari del bonus una tantum da 200 euro, a condizione che la retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre (quindi del mese in cui il bonus sarà erogato), non ecceda l'importo di 1.538 euro. Come per il bonus precedente l'indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore.



Caratteristiche	L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Modalità di erogazione	La somma a titolo di indennità <i>una tantum</i> di importo pari a 150 euro è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, in via automatica, previa obbligatoria dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 (trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché trattamenti di accompagnamento alla pensione; appartenenza a nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza).
Modalità di recupero	Il credito maturato dai datori di lavoro per effetto dell'erogazione dell'indennità sarà compensato dagli stessi sulla quota contributi del mese, attraverso la denuncia UniEmens (ex DM10), secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Inps.
Pensionati e altre categorie di soggetti (articolo 19, DL 144/2022)	
Pensionati	<p>Ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 01 ottobre 2022 e reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Inps corrisponderà d'ufficio con la mensilità di novembre 2022 un'indennità <i>una tantum</i> pari a 150 euro. Qualora tali soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, il casellario centrale dei pensionati individuerà l'ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità <i>una tantum</i> che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'Inps.</p> <p>Dal computo del reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.</p> <p>L'indennità <i>una tantum</i> non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.</p> <p>L'indennità <i>una tantum</i> è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito. L'ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.</p> <p>L'indennità è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.</p>
Domestici	L'Inps erogherà nel mese di novembre 2022 ai lavoratori domestici che abbiano già ricevuto il bonus <i>una tantum</i> da 200 euro, un'indennità <i>una tantum</i> pari a 150 euro, questa volta senza la necessità di presentare domanda. Sarà lo stesso Istituto, in base alle domande presentate in precedenza, a valutare l'ammissibilità o meno dell'erogazione del bonus aggiuntivo.



NASpl e DIS-COLL	Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni di NASpl o DIS-COLL, è riconosciuta IN AUTOMATICO dall'Inps un'indennità <i>una tantum</i> pari a 150 euro.
Disoccupazione agricola	Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, sarà riconosciuta IN AUTOMATICO dall'Inps un'indennità <i>una tantum</i> pari a 150 euro.
Co.co.co., iscritti esclusivamente alla gestione separata dell'INPS	L'Inps, a domanda, eroga un'indennità <i>una tantum</i> pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata, purché non percepiscano trattamenti pensionistici e purché non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
Stagionali turismo, stabilimenti termali e spettacolo	Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dal Decreto Sostegni (articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021: lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo) e dal Decreto Sostegni-bis (articolo 42, D.L. 73/2021: proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo), l'Inps eroga automaticamente un'indennità <i>una tantum</i> pari a 150 euro. Tali soggetti devono avere un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
Stagionali a tempo determinato e intermittenti	L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità <i>una tantum</i> pari a 150 euro, purché il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 PREVIA DOMANDA DEL CITTADINO DA EFFETTUARSI TRAMITE PATRONATO.
Isritti al FPLS	L'Inps, PREVIA DOMANDA DEL CITTADINO DA EFFETTUARSI TRAMITE PATRONATO , eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità <i>una tantum</i> pari a 200 euro, purché tali soggetti abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
Collaboratori occasionali	L'Inps, PREVIA DOMANDA DEL CITTADINO DA EFFETTUARSI TRAMITE PATRONATO , eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222, cod. civ., un'indennità <i>una tantum</i> pari a 150 euro, purché, per tali contratti, risulti per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori risultino già iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata.
Incaricati delle vendite a domicilio	L'Inps, PREVIA DOMANDA DEL CITTADINO DA EFFETTUARSI TRAMITE PATRONATO , eroga agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata, un'indennità <i>una tantum</i> pari a 150 euro.
Tempistiche	Le indennità di 150 euro sopra elencate (da NASpl e DIS-COLL fino a incaricati delle vendite a domicilio) saranno erogate successivamente all'invio delle denunce UniEmens dei datori di lavoro di cui all'articolo 31.
Beneficiari del reddito di cittadinanza	Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza è corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022 , unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità <i>una tantum</i> pari a 150 euro.



L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità per i lavoratori dipendenti, per i pensionati e per gli altri soggetti sopra elencati.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.

Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati



BONUS DA 150 EURO 'UNA TANTUM'

LE REGOLE PER L'EROGAZIONE IN BUSTA PAGA

Operatività per l'ufficio HR

Rif. normativi:

D.L. 17 maggio 2022, n. 50

L. n. 91 del 15 luglio 2022

D.L. 23 settembre 2022, n. 144, art. 18

PREMESSA

Come evidenziato nella nostra Circolare informativa mirata arancione n. 10 del 2022, con le prossime retribuzioni di competenza del mese di novembre, tutti i Sostituti di Imposta datori di lavoro (ad eccezione dei datori di lavoro domestico) saranno **obbligati** ad erogare ai propri dipendenti aventi diritto il cd "BONUS UNA TANTUM di 150 euro" previsto dall'art. 20, DL 223 settembre 2022, n. 144.

Come specificato nella circolare di approfondimento 10_2022, i destinatari di tale BONUS sono tutti i lavoratori in forza nel mese di novembre 2022 la cui retribuzione imponibile, di competenza dello stesso mese, non sia superiore a euro 1.538. **L'erogazione è comunque subordinata** alla consegna, da parte di ogni dipendente avente diritto, di apposita dichiarazione mediante la quale lo stesso dipendente deve attestare di non essere percettore di pensioni o componente di nucleo familiare destinatario del reddito di cittadinanza e, nel caso di lavoratori con contestuale rapporto di lavoro, di non aver fatto richiesta del bonus ad altro datore di lavoro.

Come per il bonus da 200 euro erogato nella mensilità di luglio, per facilitare la comunicazione ai dipendenti di quanto avverrà e la conseguente successiva raccolta delle dichiarazioni di responsabilità obbligatoria, abbiamo predisposto per i Clienti:

- Una specifica e sintetica informativa da distribuire ai propri dipendenti con le prossime buste di paga o da affiggere nelle bacheche o in alternativa, da poter inviare a mezzo posta elettronica;
- La certificazione che ogni dipendente avente diritto dovrà riconsegnare al datore di lavoro per ottenere l'erogazione del cd "BONUS UNA TANTUM" di 150 euro, e che dovrà pervenire allo Studio debitamente compilata e firmata entro e non oltre il **20 ottobre 2022**.

Inoltre, poiché il requisito fondamentale per ottenere il **BONUS DI 150 EURO** da parte del dipendente sarà la retribuzione imponibile non superiore a euro 1.538 di competenza dello stesso mese di novembre, il nostro Studio provvederà a verificare i reali beneficiari di ogni azienda contestualmente al momento di elaborazione dei cedolini. Non vi sarà, pertanto, una lista di probabili beneficiari come per il bonus da 200 euro, né altra operatività da parte dell'ufficio elaborazione paghe.

Ricordiamo infine che le somme anticipate dal datore di lavoro nel mese di novembre ai dipendenti aventi diritto, sarà portato in compensazione direttamente sui contributi del mese.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati

Scarica la lettera per i dipendenti con la dichiarazione sostitutiva di certificazione